
Condizioni per il deposito di un'opera

1. Principi generali

- 1.1. Possono essere depositate presso la SSA unicamente opere drammatiche, drammatico-musicali, coreografiche, audiovisive e multimediali, ovvero create per il teatro o gli audiovisivi.
- 1.2. Unicamente un'autrice o un autore membro della SSA può effettuare un deposito. Nel caso di un'opera di collaborazione, è condizione sufficiente che uno dei coautori o una delle coautrici sia membro.
- 1.3. La SSA si riserva il diritto di rifiutare il deposito di un'opera a causa del suo volume o della sua natura.
- 1.4. Accettando il deposito di un'opera, la SSA si impegna a conservare tale opera nei suoi locali, e a restituirla in qualsiasi momento su richiesta della persona che ha effettuato il deposito.
- 1.5. Il deposito delle opere che corrispondono alle condizioni menzionate è gratuito.

2. Luogo

Il deposito è effettuato presso gli uffici della SSA in presenza di un membro del suo personale, o tramite invio postale, a condizione che sia svolto in conformità alle istruzioni fornite dalla SSA.

3. Accettazione del deposito

- 3.1. Firmando la busta del deposito, la persona che effettua il deposito attesta che deposita una copia dell'opera e conserva l'originale in suo possesso.
- 3.2. Quando la persona che effettua il deposito non è l'autore o l'autrice dell'opera, occorre presentare una delega dell'autrice o dell'autore membro della SSA. Allo stesso modo, nel caso venga depositata un'opera collettiva, è necessario munirsi di una delega dei coautori e delle coautrici, che avranno designato una persona per rappresentarli/le in comune. Quest'ultima costituisce l'unica interlocutrice della SSA; la delega resta valida finché la SSA non viene informata per iscritto della sua revoca.

4. Attestato di deposito

- 4.1. Alla persona che deposita l'opera sarà consegnata una lettera che certifica la data del deposito. Tale attestato non modifica in nessun modo i diritti della persona che effettua il deposito riguardo alla paternità dell'opera o riguardo alla qualità di opera protetta.



- 4.2. La persona che effettua il deposito può ritirare l'opera depositata quando lo desidera contro consegna dell'attestato di deposito.

5. Durata

- 5.1. La SSA si impegna a conservare la busta del deposito per cinque anni.
- 5.2. Nei trenta giorni che seguono la scadenza del contratto, la persona che ha effettuato il deposito deve informare la SSA, tramite lettera, della sua eventuale intenzione di rinnovare il contratto o di ritirare l'opera depositata. In mancanza di tale iniziativa, la SSA ha il diritto di distruggere la busta e il suo contenuto.

6. Responsabilità

- 6.1. La SSA conserva la busta depositata nei suoi uffici con la stessa cura che riserva ai suoi archivi.
- 6.2. Salvo grave errore ad essa imputabile, la SSA declina ogni responsabilità in caso di danneggiamento, distruzione o sparizione della busta.

7. Diritto applicabile e foro

- 7.1. Il deposito è sottomesso esclusivamente al diritto svizzero.
- 7.2. Qualsiasi litigio relativo al contratto verrà sottomesso ai Tribunali competenti di Losanna, con riserva di un eventuale ricorso al Tribunale Federale. La SSA ha sempre e comunque la facoltà di agire presso i tribunali competenti secondo le regole ordinarie.

Questo regolamento è stato adottato nel novembre 1997 e modificato per l'ultima volta nel dicembre 2021.